



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TREVISO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARAS	SILVIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CELOTTO	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAMPION	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 720/2016  
depositato il 14/12/2016

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2005
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2005
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2006
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2006
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2006
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IVA-ALTRO 2005
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IVA-ALTRO 2006
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IRAP 2005
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 1138020160000 [REDACTED] IRAP 2006

contro:

AG. RISCOSSIONE TREVISO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

VIA TERZA ARMATA BAR [REDACTED]

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 720/2016

UDIENZA DEL

10/04/2017 ore 15:00

N°

243/02/17

PRONUNCIATA IL:

10/04/ 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17/05/ 2017

Il Segretario

Dr. Salvatore Cannizzaro



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 720/2016

UDIENZA DEL

10/04/2017 ore 15:00

R.G.R. n. 720/2016

Il sig. [redacted] ricorre contro Equitalia Nord S.p.A. in punto declaratoria di illegittimità, in tutto o in parte, e conseguentemente annullamento, totale o parziale, del preavviso di fermo amministrativo n. 113802016000 [redacted], relativo al veicolo [redacted], [redacted], comunicato in data 13.10.2016 del quale si vuole denunciare i vizi in ordine alla prodromica attività di esecuzione/emanazione dell'atto, i vizi propri dell'atto impugnato, nonché l'erroneità del quantum richiesto, stante la non corretta ed illegittima quantificazione dell'importo preteso.

La vicenda trae origine dalla comunicazione del preavviso di fermo amministrativo sulla scorta della asserita cartella di pagamento n. 113201100169 [redacted] per Irpef, relative Addizionali ed interessi, nonché della cartella di pagamento n. 113201100169 [redacted] per Iva ed Irap oltre ad interessi, entrambe aumentate con l'atto de quo di interessi di mora e compensi della riscossione, per un importo complessivamente richiesto di Euro 149.334,30.-

Con tempestivi ricorsi il sig. [redacted] provvedeva ad impugnare presso la C.T.P. di Treviso vari avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per gli anni di imposta 2005 e 2006 relativi a maggiori ricavi induttivamente determinati dall'Ufficio e relativamente alla società " Impresa [redacted] " di cui l'attuale ricorrente era socio.- ( vedi sentenza di parziale accoglimento dei ricorsi per le annualità in questione).-

L'Equitalia Nord S.p.A., presenta proprie controdeduzioni, precisando che il preavviso di fermo amministrativo trova spiegazione nel mancato pagamento della due cartelle di pagamento, notificate entrambe in data 05.08.2011.- Le cartelle non sono state a suo tempo impugunate e quindi il ruolo in esse contenuto è divenuto definitivo.-

In data 24.11.2016 tutti e tre i coobbligati ( [redacted], [redacted], [redacted] ) hanno presentato tre istanze di rateizzazione dei debiti riportati sulle cartelle di natura personale sia in quelle di cui erano coobbligati da ruolo alla debitrice Pagnan s.n.c.- L'istanza presentata dal [redacted] venne accolta comportando la sospensione immediata a far data dal 14.11.2016 dell'efficacia esecutiva delle due cartelle. Le istanze presentate dagli altri sigg. [redacted] vennero accolte parzialmente nel senso che le istanze comportarono solo la nuova sospensione delle cartelle personali, dato che la cartella originariamente in capo alla società era già stata sospesa in ragione dell'accoglimento totale dell'istanza di maggior rateazione già presentata dal sig. Pagnan Simone.-

Con successiva memoria del 30.03.2017, parte ricorrente contesta l'illegittima costituzione in giudizio da parte dell'Ente di Riscossione; - la richiesta di inammissibilità del ricorso per la carenza di interesse ad agire; - insiste per l'accoglimento del ricorso.-

Osserva

La Commissione osserva che il ricorso va accolto per inesistenza dei titoli esecutivi e delle cartelle di pagamento di cui si pretende il pagamento con l'atto qui impugnato. Come evidenziato nel

ricorso introduttivo il sig. [redacted] provvedeva ad impugnare presso la C.T.P. di Treviso vari avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per gli anni di imposta 2005 e 2006 relativi a maggiori ricavi determinati induttivamente dall'Ufficio e relativi alla società "[redacted] s.n.c." di cui lo stesso era socio. Ebbene, nel corso del predetto giudizio, il giudice adito, accogliendo la richiesta del ricorrente formulata ex art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in data 12.07.0211 emetteva e depositava l'ordinanza n. 105/04/11 di sospensione degli avvisi di accertamento suddetti. L'odierno ricorrente provvedeva ad inoltrare tale decisione all'Ente della Riscossione sia al fine di evitare il materializzarsi di atti esecutivi a suo carico, sia al fine che la stessa Equitalia provvedesse in autotutela a sgravare eventuali carichi pendenti emessi contro lo stesso Pagnan in base agli avvisi di accertamento impugnati e sospesi nella loro esecutività. - Nonostante tutto ciò, il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in merito all'esito della decisione da parte di Equitalia, la quale ha confermato (vedi nelle controdeduzioni) che il pagamento venne sospeso in data 29.11.2011 senza alcuna comunicazione a [redacted] n.-

Sul punto va richiamata la Legge 24 dicembre 2012 n. 288 (Legge di stabilità 2013) che vale anche per le comunicazioni inviate ai contribuenti prima dell'entrata in vigore della stessa in base a quanto chiaramente disposto dall'art. 1, comma 543, della stessa Legge, la quale prevede che : " 537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati ( concessionari per la riscossione), sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.-

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da : - a) ... b)... c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e)... f...) -

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il

conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i relativi importi".-

Alla luce di quanto stabilito dalla citata norma, non avendo l'Ente preposto mai comunicato alcunché al sig. [redacted] in ordine alla sua dichiarazione presentata ad Equitalia a seguito dell'ordinanza n. 105/04/11 di sospensione dell'esecuzione degli avvisi di accertamento, le partite di cui si pretende il pagamento con l'atto impugnato sono annullate di diritto, ex art. 1, comma 543, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di talché l'atto qui impugnato è nullo in quanto mancante di ogni valido titolo esecutivo affinché l'Ente possa procedere al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del sig. [redacted]. In tal senso anche la sentenza n. 114 del 20.12.2016 della C.P.T. di Milano in un caso analogo a quello che qui ci occupa.-

Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo.-

Considerata la particolarità della questione discussa e/o la novità della materia compensa interamente fra le parti le spese del giudizio comprese quelle per la fase cautelare.-

Per questi motivi

Accoglie il ricorso. Spese compensate.-

Treviso li 10.04.2017

L'estensore

Guido Celotto



il Presidente

Silvio Maras

